



REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024

Con la pubblicazione del D.Lgs n. 216 del 30 dicembre 2023 viene data attuazione al primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, introducendo di fatto una disciplina derogatoria valevole per il solo periodo d'imposta 2024.

Nello specifico, si rilevano le seguenti novità:

- il **secondo scaglione** (range da euro 15.000 ad euro 28.000 con aliquota marginale del 25% nel periodo d'imposta 2023) **viene assorbito** dal primo che, pertanto, nel periodo d'imposta 2024, ricomprende i redditi fino ad euro 28.000 con aliquota marginale **del 23%**. Risultano, invece, confermati gli scaglioni successivi.

I nuovi scaglioni saranno quindi:

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 28.000 euro	23%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

- **detrazioni d'imposta**, viene incrementata la detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente e assimilato fino ad euro 15.000 che passa da euro 1.880 ad euro 1.955 su base annua;
Rimangono invariate per i redditi superiori.
- **Detrazioni per figli a carico**: non si rilevano novità. Si rammenta che i figli possono essere fiscalmente a carico in busta paga solamente dal 21° anno di età, mentre prima danno diritto all'Assegno Unico Universale che si richiede direttamente all'Inps.
- **Detrazione per coniuge a carico**: non si rilevano novità.
- **Detrazione per altri familiari a carico**: non si rilevano novità.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO (EX BONUS RENZI)

Risultano **confermati** i **potenziali destinatari** della misura (titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcune tipologie di reddito assimilato), **l'ammontare del trattamento** (euro 1.200 annui da rapportare alla durata del rapporto di lavoro) nonché le **condizioni di spettanza**.

Per il **periodo d'imposta 2024**, il **trattamento integrativo** è riconosciuto ai **contribuenti con reddito complessivo**:

- **non superiore ad euro 15.000** a condizione che l'**imposta lorda** (determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR) sia **di importo superiore alla detrazione da lavoro in vigore nel 2023** (dunque, euro 1.880) e non a quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 (pari euro 1.955).
- **compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma a condizione** che:
 - ✓ l'**imposta lorda** (determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR) sia **di importo superiore alla detrazione da lavoro** spettante;
 - ✓ la **somma di detrazioni per carichi di famiglia** (per figli, coniuge e altri familiari di cui all'art. 12 TUIR), **altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato** (art. 13, comma 1, TUIR), **detrazioni per oneri** (art. 15) sia di **ammontare superiore all'imposta lorda**.



Per tali soggetti (c.d. incapienti) il trattamento integrativo spettante è riconosciuto per un **ammontare in misura pari** alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l'imposta lorda (dunque, il trattamento è pari **all'incapienza generatasi**, nel limite annuo di euro 1.200).

CONSIGLI FINALI

- Per i redditi complessivi **fino a 15.000** euro annui:

Consigliamo ai dipendenti di richiedere il trattamento integrativo mensilmente solamente qualora abbiano la certezza che il loro reddito complessivo non supererà nell'anno i 15.000 euro e che l'imposta dovuta sarà superiore alle detrazioni da lavoro dipendente dovute (ad esempio, se l'anno sarà interamente lavorato, il reddito deve essere di almeno 8.179 euro affinché vi sia imposta da pagare), esattamente come funzionava in precedenza.

In caso di incertezza, è meglio chiedere che sia erogato a conguaglio (se eventualmente spettante).

Qualora non fosse richiesto né mensilmente né a conguaglio ma risultasse spettante, potrà essere sempre recuperato facendo il 730.

- Per i redditi compresi **tra i 15.000 e i 28.000** euro:

Il trattamento integrativo in tal caso sarà corrisposto solo a determinate condizioni che non sono conosciute né dal datore di lavoro né dal consulente (ed in certi casi non sono preventivamente conoscibili da parte del lavoratore stesso).

CONSIGLIAMO PERTANTO DI NON RICHIEDERE IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IN BUSTA PAGA PER EVITARNE LA RESTITUZIONE e di richiederlo, se spettante, attraverso la dichiarazione dei redditi (che dovrà essere necessariamente fatta, poiché al fine della spettanza e della sua quantificazione vengono prese in considerazione detrazioni per oneri che devono transitare necessariamente dalla stessa dichiarazione e non conoscibili durante l'anno).

Si ricorda che in assenza di espressa indicazione da parte del lavoratore, come da normativa, il datore dovrà provvedere ad erogare al lavoratore il trattamento integrativo laddove spettante in base alle sole informazioni in suo possesso.

VARIAZIONI ANAGRAFICHE E MODULI DETRAZIONI

I dipendenti hanno l'onere di comunicare al datore di lavoro (che le comunicherà al Consulente) eventuali variazioni che possano intervenire durante il rapporto di lavoro relative a dati personali, residenza, domicilio, conto corrente, ecc....oltre che ad eventuali variazioni che dovessero intervenire nel 2024 in relazione a **DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE, DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI, TRATTAMENTO INTEGRATIVO, ECC....**

In caso di necessità di comunicare variazioni, vi preghiamo di contattarci per inviarvi l'apposito modulo da consegnare al lavoratore e restituircelo per i dovuti aggiornamenti.

Al contrario, si procederà con le informazioni già in nostro possesso ed utilizzate per l'anno precedente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti,
Donati & Suzzi Associati

